

Hanno collaborato alla redazione del presente Regolamento del Verde Pubblico e Privato i Sig.ri:

**COMPONENTI DEL SETTORE IGIENE E TUTELA DELL'AMBIENTE:**

- *Ing. Pier Sandro Nanni*
- *Arch. Elio Vergari*
- *Dott. Gian Luca Laghi*
- *P.A. Roberto Mini*

**COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA SUL VERDE PUBBLICO:**

- *Sig. Alberto Vittori (coordinatore)*
- *Dott. Stefano Gotti*
- *Geom. Veris Mazzani*
- *P.I. Giancarlo Pezzi*
- *Geom. Goffredo Sbaraglia*

Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°103 del 25/06/2001.

<b>TITOLO I</b> .....	<b>5</b>
<b>DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE</b> .....	<b>5</b>
ART. 1 .....	5
PRINCIPI .....	5
ART.2 .....	5
OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	5
ART. 3 .....	6
VIGILANZA .....	6
<b>TITOLO II</b> .....	<b>7</b>
<b>CAPITOLO I</b> .....	<b>7</b>
<b>DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO</b> .....	<b>7</b>
ART. 4 .....	7
ALBERATURE SALVAGUARDATE .....	7
ART. 5 .....	7
NORMA DI ESCLUSIONE.....	7
ART. 6 .....	8
PROGETTAZIONE DEL VERDE NEGLI AMBITI DI INTERVENTO .....	8
SOGGETTI A STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI.....	8
ART. 7 .....	8
INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO COMUNALE .....	8
ART.8 .....	9
INTERVENTI SULLE AREE PRIVATE.....	9
ART.9 .....	9
ABBATTIMENTO DI ALBERATURE .....	9
ART. 10 .....	10
POTATURE .....	10
ART. 11 .....	11
DANNEGGIAMENTI.....	11
ART.12 .....	12
DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE .....	12
ART. 13 .....	12
PRESCRIZIONI TECNICO-QUALITATIVE.....	12
NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI .....	12
ART. 14 .....	12
DIFESA FITOSANITARIA.....	12
<b>CAPITOLO II</b> .....	<b>14</b>
<b>ALBERI DI PREGIO</b> .....	<b>14</b>
ART. 15 .....	14
INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO .....	14
ART. 16 .....	14
OBBLIGHI PER I PROPRIETARI .....	14

ART. 17 .....	15
CRITERI PER GLI INTERVENTI SUGLI ELEMENTI VEGETAZIONALI DEL PAESAGGIO.....	15
SOGGETTI A TUTELA.....	15
<b>TITOLO III .....</b>	<b>17</b>
<b>DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI.....</b>	<b>17</b>
<b>DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI.....</b>	<b>17</b>
ART. 18 .....	17
COMPORAMENTI VIETATI E PRESCRITTI.....	17
ART. 19 .....	18
ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI E RICREATIVE ALL'INTERNO DEI PARCHI.....	18
<b>TITOLO IV .....</b>	<b>19</b>
<b>DISPOSIZIONI INTEGRATIVE.....</b>	<b>19</b>
<b>PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA.....</b>	<b>19</b>
ART. 20 .....	19
SALVAGUARDIA DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE. ....	19
ART. 21 .....	19
SALVAGUARDIA DELLE SIEPI E DELLE MACCHIE ARBUSTIVE.....	19
ART. 22 .....	19
RICHIAMI AL CODICE CIVILE ED AL CODICE DELLA STRADA.....	19
ART. 23 .....	20
ORDINANZE DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO .....	20
ART. 24 .....	20
SANZIONI.....	20
ART. 25 .....	21
NORME FINANZIARIE .....	21
ART. 26 .....	21
NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO.....	21
ART. 27 .....	21
RIFERIMENTI LEGISLATIVI .....	21
ART. 28 .....	21
NORMA TRANSITORIA .....	21
ART. 29 .....	21
EFFICACIA .....	21
ALLEGATO A (ART. 6).....	22
ALLEGATO B (ART. 11, COMMA 1) .....	27
ALLEGATO C (ART. 11, COMMA 4) .....	29
ALLEGATO D (ART. 13).....	32
ALLEGATO E (ART.14) .....	38
ALLEGATO F (ART. 15) .....	39
ALLEGATO G.....	40
ALLEGATO H.....	42



# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE**

### **Art. 1**

#### **Principi**

- 1 - La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, valore tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica, riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente e l'igiene, in quanto esplica funzioni di: depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento dei suoli, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio.
- 2 - La città ne conosce il rilievo, negli aspetti culturali e ricreativi e con il presente regolamento intende salvaguardare, promuovere e migliorare le aree a verde pubblico e privato.

### **Art.2**

#### **Oggetto del regolamento**

- 1 - Il regolamento detta disposizioni per la difesa delle alberature dei parchi e dei giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale (aree boschive, siepi, macchie) e delle aree agricole non direttamente interessate dalle coltivazioni.
- 2 - La città si avvarrà, per gli aspetti operativi relativi all'applicazione del regolamento, del soggetto cui è demandata la responsabilità del Verde Pubblico Comunale. L'ufficio, l'unità od il Servizio costituente tale soggetto all'interno dell'Amministrazione Comunale viene riconosciuto, nell'ambito territoriale Comunale, come l'organo competente in materia di Verde Pubblico, con obbligo decisionale in materia, per quanto concerne gli aspetti tecnici ed applicativi del presente regolamento, sia nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, sia nella gestione del verde. Per quest'ultimo ambito, sono fatte salve le gestioni regolamentate da accordi particolari con altri soggetti individuati dall'Amministrazione Comunale. Di conseguenza tutti gli interventi che, in ambito comunale, anche in misura minimale interessino il patrimonio verde esistente o da realizzare, devono ottenere parere preventivo e vincolante, dal punto di vista agrotecnico, da parte del suddetto soggetto competente in materia.
- 3 - Il Comune promuove la massima sperimentazione ed applicazione dei principi di sussidiarietà nella cura e gestione del verde pubblico attraverso concrete esperienze di collaborazione con imprese no-profit, le associazioni di volontariato ed i cittadini singoli od associati, nonché attraverso la realizzazione di opere e progetti comuni, in particolare in direzione delle scuole, volti a diffondere una cultura condivisa dell'ambiente e del verde.

**Art. 3**  
**Vigilanza**

1. Il Corpo di Polizia Municipale è preposto al controllo delle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto stabilito al comma 3° dell'art. 2, nonché quanto stabilito dalla Legge N. 689 del 24/11/1981 in materia di accertamento di violazioni.
2. Fermo restando i compiti istituzionali della Polizia Municipale del Comune di Forlì e degli organi di vigilanza dell'Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, le Guardie Ecologiche, gli iscritti alle Associazioni Ambientaliste rappresentative del territorio e legalmente riconosciute, che lo richiedono, e che sono in possesso di adeguata formazione, possono essere abilitati, mediante apposita autorizzazione del Sindaco, a svolgere i seguenti compiti:
  - a) accertamento e verbalizzazione dei comportamenti in contrasto con il presente regolamento, rientranti nell'ambito delle proprie competenze, mediante redazione di verbali predisposti all'uopo con la collaborazione della Polizia Municipale;
  - b) invio dei verbali, debitamente compilati e sottoscritti, al Dirigente del Settore competente per il Comune di Forlì ed al Comando Vigili Urbani per la riscossione della sanzione.

## **TITOLO II**

### **CAPITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

##### **Art. 4**

##### **Alberature salvaguardate**

1. I beni tutelati ai sensi dell'art. 138 e seguenti del D.Lgs. 28 ottobre 1999, n. 490 (t.u. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) sono evidenziati in apposito elenco tenuto dal servizio competente; tale elenco è costantemente aggiornato ed è di libera consultazione.
2. Fermo restando il regime di tutela per i beni ambientali di cui al comma 1, sono oggetto di salvaguardia ai sensi e per effetti del presente regolamento:
  - a) le alberature aventi circonferenza del tronco, rilevata a m 1.30 dal suolo, superiore a cm 30, nonché le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta tale requisito;
  - b) gli alberi piantati in sostituzione di altri, a seguito di apposita autorizzazione comunale, anche se non presentano il requisito di cui alla precedente lettera a);
  - c) gli elementi vegetali espressamente evidenziati negli elaborati del PRG, nonché gli esemplari arborei e le piante di interesse scientifico e monumentale che la Giunta Comunale, con apposito provvedimento motivato, abbia stabilito di assoggettare ad un regime di particolare tutela (alberi di pregio).
3. L'assoggettamento a regime particolare di tutela di esemplari arborei, ai sensi del comma 2, lettera c), deve essere accompagnato da misure idonee al mantenimento del buono stato vegetativo degli stessi, nonché da misure di sostegno, anche finanziarie, per i soggetti cui viene affidata la tutela delle piante protette.

##### **Art. 5**

##### **Norma di esclusione**

1. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta, fatta eccezione per quelli di particolare pregio storico e paesaggistico, sui pioppi di coltivazione, sui noci da taglio, sulle robinie pseudoacacia, sugli ailanti e sulle siepi frangivento costituite da conifere e analoghe realizzazioni, estranee al paesaggio tradizionale.
2. Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno. Tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.

3. Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, vivai e simili.

#### **Art. 6**

#### **Progettazione del verde negli ambiti di intervento soggetti a strumenti urbanistici attuativi**

La progettazione del verde, negli ambiti di intervento soggetti a strumenti urbanistici attuativi, deve essere conforme ai criteri ed alle prescrizioni contenute nell'allegato A. Tali prescrizioni integrano quelle già stabilite negli elaborati del PRG e nel regolamento edilizio vigenti. Questo articolo non si applica ai giardini di proprietà privata.

#### **Art. 7**

#### **Interventi sul verde pubblico comunale**

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico comunale devono essere eseguiti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni stabiliti nel presente regolamento.
2. L'approvazione del progetto di abbattimento di alberature deve essere preceduta da una motivata proposta del servizio competente e dalla preventiva informazione alla Circoscrizione competente ed alla cittadinanza interessata, allegando il progetto dello stato modificato. Fatti salvi i casi di pericolo imminente o di forza maggiore, l'abbattimento non sarà eseguito prima che siano trascorsi 30 gg. dalla suddetta informativa.
3. Nell'espletamento delle attività di manutenzione del verde pubblico comunale sono consentiti i seguenti interventi:
  - a) la sistemazione o rimozione di alberi che creano pericolo per la pubblica incolumità;
  - b) lo sfalcio delle aree destinate a prato;
  - c) l'asporto di piante infestanti;
  - d) l'uso di mezzi agricoli o speciali purché non vi sia contrasto con i criteri e le prescrizioni dettati col presente regolamento.
4. L'accensione di fuochi per la combustione del materiale di risulta è consentita qualora autorizzata dal Dirigente competente.

**Art.8**  
**Interventi sulle aree private**

1. I proprietari, o gli utilizzatori di aree verdi o di aree con presenza di alberature, sono tenuti a provvedere periodicamente alla manutenzione della vegetazione che riduce la fruizione o la visibilità delle aree e delle strutture pubbliche o che può risultare di pregiudizio all'incolumità pubblica.
2. I proprietari di aree incolte, o coloro che ne abbiano l'uso a qualunque titolo, sono tenuti a provvedere periodicamente alla loro manutenzione mediante sfalcio delle erbacce e asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica (topi, ecc.).
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui ai commi precedenti, il Comune diffida i proprietari a provvedere entro un congruo termine; in caso di ulteriore inosservanza, si applicano le sanzioni di cui all'art. 24.

**Art.9**  
**Abbattimento di alberature**

1. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta, vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti.
2. L'abbattimento di alberature è consentito, di norma, solo nei casi comprovati di stretta necessità, quali: accertato pericolo per persone e/o cose, alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso, alberature che causano danni a strutture edili o sottoservizi, diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti ad una riqualificazione paesaggistica del luogo, ecc.
3. Salvo quanto prescritto per le alberature di pregio agli artt. 14 e seguenti l'abbattimento di alberature, così come individuate all'art. 4, deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale con una denuncia da presentarsi almeno 45 giorni prima dell'inizio delle operazioni di abbattimento; la comunicazione si intende accolta qualora, entro 45 giorni dalla sua presentazione, il Dirigente del settore competente per il Comune di Forlì non si pronunci diversamente in merito al contenuto della comunicazione.
4. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee. In tal caso, qualora si tratti di alberature ubicate in aree demaniali od appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti pubblici, l'impianto degli alberi avverrà in area di proprietà Comunale, posta possibilmente nelle vicinanze della zona interessata dall'abbattimento secondo le indicazioni degli Uffici competenti in ordine al sito di impianto, alle tecniche opportune ed alla qualità degli alberi. Le piante messe in sostituzione dovranno costituire, a maturità, un volume di chioma non inferiore a quello delle piante abbattute.
5. In caso di nidificazione in atto, salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui

avviene la riproduzione dell'avifauna (da metà marzo a tutto settembre). Sarà comunque cura di chi deve effettuare l'abbattimento verificare e segnalare tale presenza agli enti e/o organi preposti alla tutela dell'avifauna.

6. La denuncia di abbattimento deve essere indirizzata al Sindaco e corredata di documentazione fotografica e planimetrica; deve inoltre attestare il rispetto di tutte le prescrizioni e i principi di cui al presente regolamento. In particolare deve riportare le motivazioni che giustificano l'abbattimento e le modalità di sostituzione dell'alberatura, da effettuarsi entro e non oltre 18 mesi dalla data di presentazione della denuncia.
7. La comunicazione con la quale il Comune, entro il termine di 45 giorni dalla denuncia, rende noto al proprietario il diniego all'abbattimento deve contenere l'indicazione dei motivi di legge o regolamento che non consentono l'abbattimento e, qualora l'alberatura oggetto della denuncia sia tutelata in quanto albero di pregio, la specificazione della disciplina ad esso applicabile.
8. L'abbattimento di alberature in violazione delle norme contenute nei commi precedenti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24.

## **Art. 10 Potature**

1. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature. La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.
2. Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la gemma apicale dell'albero e quelli praticati sulle branche primarie vive superiori a 30 cm di circonferenza, sono considerati, agli effetti del presente regolamento, abbattimenti.
3. Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, tamerici, gelsi, salici da capitozza, arte topiaria, pubblica utilità, es. Codice della Strada) le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando rami vivi di circonferenza non superiore a cm 30 e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".
4. L'esecuzione di interventi di potatura in violazione delle norme contenute nei commi precedenti, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24.

## **Art. 11**

### **Danneggiamenti**

1. Sono considerati danneggiamenti gli interventi descritti nell'allegato B.
2. È fatto divieto di costituire depositi di materiale di qualsiasi tipo su aree a bosco, a parco, ad aiuole, nonché sulle aree di pertinenza delle alberature. È fatto divieto altresì di addossare materiale di qualsiasi tipo alle piante ed alle alberature.
3. L'area di pertinenza della alberatura (al netto di cordoli e relative fondazioni) per le aree verdi di nuova progettazione, è individuata in un'aiuola della misura di m. 1,0 × 1,0 al piede degli alberi di minore sviluppo (II° e III° grandezza), e della misura minima di m 2,0 × 2,0 al piede di alberi di grande sviluppo (I° grandezza). Nel caso di rifacimento di aiuole, marciapiedi alberati, o interventi simili, il servizio competente può disporre che in prossimità delle alberature esistenti sia messi in opera cordoli e manufatti del tipo schematizzato nell'allegato H, oppure realizzati con altro materiale che possa esercitare analoga funzione. Per le alberature esistenti l'area di pertinenza può essere individuata da apposita prescrizione del servizio competente. Il presente comma, per i giardini di proprietà privata, ha valore di indirizzo.
4. Per la valutazione di danni causati a piante di proprietà Comunale si intende richiamato il "metodo svizzero" (vedi Allegato C) che fa riferimento ad un prezzo base ridotto ad un decimo ed a quattro indici: indice estetico, indice di posizione, indice di dimensione ed indice di deprezzamento. Pertanto, in caso di danneggiamenti ad alberature (per sinistri, errati interventi, ecc.), o eliminazione di piante (dovuti alle stesse cause od anche a seguito di autorizzazione all'abbattimento per attuazione di previsione urbanistica., apertura di passi carrai, ecc.) il responsabile o richiedente provvederà ad un rimborso da impiegarsi per il ripristino del verde soppresso, da calcolarsi secondo la seguente formula:
5. Stima di rimborso danno = (Prezzo base e di mercato della pianta ridotto ad un decimo) × (indice di valore estetico – sanitario) × (indice di localizzazione) × (indice di dimensione) × (indice di deprezzamento) + (lavori accessori: estirpazione della ceppaia, trasporto a rifiuto, ecc.).
6. A discrezione dell'Amministrazione, nel caso di danni ad esemplari tutelati per interesse scientifico e monumentale, la stima del danno può non tener conto, nel calcolo del prezzo base di mercato, della riduzione ad un decimo. In tal caso, il rimborso del danno, nella misura di tale mancata riduzione del calcolo di stima (ovvero per nove decimi dell'importo totale) verrà destinato, quale indennizzo per la collettività, all'Amministrazione Comunale per interventi di integrazione e ripristino del Verde Pubblico Comunale.
7. Per gli interventi su alberature (comma 1 e comma 2) si applicano le sanzioni previste dall'art. 24; fanno eccezione i danni conseguenti ad incidente stradale per i quali si applicano unicamente i principi e le regole che disciplinano la responsabilità civile.

**Art.12**  
**Difesa delle piante in aree di cantiere**

- 1 - Fermo restando quanto indicato nell'art. 8 del presente regolamento, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). Il fusto delle piante dovrà essere salvaguardato da urti accidentali ricoprendolo con idoneo materiale antiurto fino ad un'altezza di cm. 150.
- 2 - Nelle aree di pertinenza delle alberature non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi o versamento di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetti consolidante del suolo o fitotossiche, né transito di mezzi pesanti, né l'interramento di materiali inerti o di altra natura, né scarichi idrici che rendano asfittico il suolo.
- 3 - Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20 sul quale devono essere poste tavole di legno o metalliche o plastiche. Il presente comma, per i giardini di proprietà privata, ha valore di indirizzo.
- 4 - Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.
- 5 - L'esecuzione di interventi in violazione delle norme contenute nei commi precedenti, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24.

**Art. 13**  
**Prescrizioni tecnico-qualitative  
nei nuovi impianti e nelle sostituzioni**

1. Le piante e le alberature, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo, devono essere poste a dimora a regola d'arte, secondo gli indirizzi e le prescrizioni dettate nell'allegato D.
2. Sono esentate dal rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni di cui al comma 1 le aree cimiteriali nonché i parchi e/o giardini nei quali la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche, paesaggistiche e/o tecniche.
3. I progetti di sistemazione del verde devono essere redatti da un tecnico abilitato.

**Art. 14**  
**Difesa fitosanitaria**

- 1 - Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde e fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale in tema di diffusione della malattia delle piante e degli animali, è fatto obbligo a chiunque sia tenuto, in quanto proprietario od utilizzatore, di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti

animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato.

- 2 - Per la loro particolare pericolosità è obbligatoria la lotta alle seguenti malattie:
  - a) processionaria del Pino (Decreto Ministeriale 17.4.1998);
  - b) infanzia americana;
  - c) cancro colorato del platano (Decreto Ministeriale 17.4.1998);
  - d) colpo di fuoco batterico (D.M. 10.9.1999, n. 356).
- 3 - L'insorgenza della malattia denominata "Colpo di fuoco batterico" (*Erwinia amylovora*), per la sua estrema pericolosità e per consentire il rapido avvio di un'azione di prevenzione, deve essere immediatamente segnalata all'Osservatorio Fitopatologico Regionale ed al Comune di Forlì. Le piante maggiormente sensibili ed i periodi fenologici in cui è necessario provvedere a maggiori controlli per riscontrare eventuali sintomi della malattia sono individuati nell'allegato E. Al fine di contenere il diffondersi della malattia devono essere adottate le seguenti regole:
  - a) controllare periodicamente le piante ed allertare gli enti competenti ad ogni minimo sospetto di insorgenza dei sintomi;
  - b) in caso di nuovi impianti, privilegiare le piante provenienti da vivai qualificati, cercando di limitare il più possibile l'impianto di specie sensibili;
  - c) in caso di potatura di specie sensibili, è obbligatorio sterilizzare gli strumenti di lavoro, all'inizio ed al termine dell'esecuzione dell'intervento e per ogni singola pianta, con una soluzione di acqua e varechina (soluzione 1%) o sali quaternari d'ammonio, al fine di evitare di trasmettere il patogeno a piante ancora sane; il periodo migliore per tali interventi è quello autunno-invernale, prima della ripresa vegetativa.
- 4) Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica; quando tale metodica d'intervento non è possibile, devono essere preferibilmente usati presidi sanitari di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci.

## CAPITOLO II

### ALBERI DI PREGIO

#### **Art. 15**

#### **Individuazione degli alberi di pregio**

1. Il Comune di Forlì promuove la tutela di particolari esemplari arborei ed arbustivi individuati come “alberi di pregio”.
2. Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, per gli esemplari arborei ubicati nel territorio del Comune di Forlì, di particolare valore scientifico e monumentale, individuati ai sensi dell’art. 6 della predetta legge e riportati nell’allegato F.
3. Allo scopo di individuare gli alberi di pregio, viene istituita apposita scheda di rilevazione, conforme all’allegato G, per l’identificazione e catalogazione di ogni esemplare arboreo ed arbustivo.
4. Gli alberi di pregio sono individuati con deliberazione della Giunta Comunale (o del Consiglio Comunale) su proposta della Commissione per il Verde. L’individuazione come albero di pregio viene notificata ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data della notifica. Nei successivi 30 giorni la Giunta Comunale (o il Consiglio Comunale) assume le determinazioni definitive. Gli alberi di pregio sono soggetti alla particolare tutela dettata dalle norme vigenti.

#### **Art. 16**

#### **Obblighi per i proprietari**

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi per almeno 10 giorni dalla rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, il Comune può effettuare gli interventi necessari in danno del privato proprietario.
2. Sono soggetti ad autorizzazione del Comune gli interventi di abbattimento, di potatura, di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale degli alberi di pregio.
3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il Comune può richiedere la presentazione di perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, nonché elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare. L’autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare per l’esecuzione degli interventi.
4. Il proprietario degli alberi di pregio è tenuto ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare, per gli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo

comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e la pubblica incolumità delle persone.

5. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti, si applicano le sanzioni di cui all'art. 24; resta ferma per il Comune la possibilità di revocare l'autorizzazione eventualmente rilasciata.

## **Art. 17**

### **Criteria per gli interventi sugli elementi vegetazionali del paesaggio soggetti a tutela**

#### ***Filari alberati esistenti, alberi isolati***

- 1 Vengono considerate oggetto di tutela tutte le alberate pubbliche e private comprese all'interno del territorio comunale, nonché tutti i filari dotati di rilievo paesaggistico, ambientale e storico-culturale.
- 2 E' vietato abbattere o danneggiare tutti gli alberi compresi nel filare tutelato; è fatto divieto di realizzare pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore ad un metro da ciascuna pianta; è vietato effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm. In caso di mancata ottemperanza ad una delle presenti prescrizioni è fatto obbligo al proprietario di sostituire l'albero o gli alberi in questione con un'esemplare della stessa specie, allevato in zolla o vaso, con la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 30 cm. (l'esemplare in questione, allevato in vaso o zollato opportunamente, dovrà essere approvato dai tecnici comunali).
- 3 Deroghe alle norme di cui al comma 2 (escluso l'obbligo di sostituzione) possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni agli alberi interessati.

#### ***Gruppi arborei a valenza paesaggistica***

- 4 Si tratta di raggruppamenti vegetazionali a prevalenza arborea, situati nei pressi di edifici rurali, ville o abitazioni o nei pressi di corsi d'acqua, o in qualunque ambito del territorio rurale. Per le dimensioni ridotte non rientrano tra le aree boscate, ma presentano comunque elevato valore naturalistico e/o paesaggistico.
- 5 Sono vietati l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione; è vietato realizzare pavimentazioni impermeabili all'interno dell'area o ad una distanza inferiore a 6 m. dal limite esterno del gruppo arboreo; è vietato effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm. In caso di mancata ottemperanza alle norme in questione la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della stessa specie, di altezza non inferiore ai 120 cm. per gli arbusti e con la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 30 cm. per gli alberi (gli esemplari in questione, allevati in vaso o zollati opportunamente, dovranno essere approvati dai tecnici comunali).

6 E' possibile effettuare interventi di contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante.

7 Deroghe alle norme di cui ai commi 5 e 6 possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni alla struttura del gruppo arboreo.

### ***Siepi e siepi alberate***

8 Le siepi sono elemento fondamentale del paesaggio forlivese, di cui hanno per secoli segnato i confini, i tracciati di fossi e corsi d'acqua od accompagnato strade e sentieri. Si tratta pertanto di fondamentali elementi di valorizzazione ecologica del paesaggio ("corridoi"), come ambiente unico per la vita animale e vegetale e preziosi elementi di presidio idrogeologico e di protezione dal vento.

9 Sono vietati l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione; è vietato realizzare pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore a un metro dal limite esterno della siepe; è vietato effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm. In caso di mancata ottemperanza alle norme in questione a vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della stessa specie, di altezza non inferiore ai 120 cm. per gli arbusti e con la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 30 cm. per gli alberi (gli esemplari in questione, allevati in vaso o zollati opportunamente, dovranno essere approvati dai tecnici comunali).

10E' possibile effettuare interventi di contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante.

11Deroghe alle norme di cui ai commi 9 e 10 possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni alla struttura della siepe o degli alberi interessati. Per eventuali interventi di potatura e cura delle alberature si rimanda all'art.9 del presente Regolamento Comunale del Verde.

## TITOLO III

### DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

#### Art. 18

#### Comportamenti vietati e prescritti

1. Gli utenti ed i frequentatori di aree adibite a parco, giardino o verde che siano di uso pubblico sono tenuti ad un comportamento civico e rispettoso, volto a salvaguardare la vita degli elementi vegetazionali.
2. È fatto divieto di tenere o, per le persone soggette a tutela, di tollerare, i seguenti comportamenti:
  - a) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a Verde Pubblico Comunale.
  - b) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.
  - c) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, realizzare orti privati, nonché calpestare le aiuole.
  - d) Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone.
  - e) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate, e comunque il proprietario e/o accompagnatore è obbligato a raccogliere le deiezioni solide. Inoltre i cani non possono infastidire persone ed animali nelle aree di sgambamento libero.
  - f) Provocare danni a strutture e infrastrutture.
  - g) È vietato introdurre cani in aree individuate da apposita ordinanza (segnalate con apposita cartellonistica).
  - h) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere (compresi residui vegetali).
  - i) L'uso e la sosta di qualsiasi mezzo a motore, eccetto quelli di servizio e/o per la manutenzione del verde. E' consentito il libero accesso alle biciclette se condotte a mano, salvo diversa disposizione.
  - l) Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.
  - m) È vietato l'uso di veicoli motorizzati-giocattolo, salvo nelle aree appositamente attrezzate allo scopo.
  - n) Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.
  - o) Raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici.
3. È fatto obbligo:
  - a) di cavalcare solo al passo, nei percorsi riservati ai cavalli, evitando di disturbare altre persone e/o animali.

- b) di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.
4. Per le violazioni alle disposizioni dei commi precedenti si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 24.

### **Art. 19**

#### **Attività sociali, culturali e ricreative all'interno dei parchi**

1. Lo svolgimento di qualsiasi attività ed iniziativa all'interno delle aree di cui al precedente art. 20, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente nell'osservanza dei principi del regolamento. Sono fatte salve le gestioni regolamentate da accordi particolari con altri soggetti individuati dall'Amministrazione Comunale.
2. In particolare su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, il Dirigente può autorizzare l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive e altre iniziative che possano comportare tra l'altro anche l'eventuale introduzione di veicoli a motore.
3. Qualora tali attività comportino possibili danneggiamenti sarà richiesto l'obbligo di ripristino dei luoghi alle condizioni originarie (compresa l'asportazione dei rifiuti) previa la riscossione di un deposito cauzione proporzionato al rischio nella eventualità che tale ripristino debba essere effettuato a spese dell'Amministrazione Comunale.
4. Qualora tali attività comportino occupazione temporanea di suolo pubblico, oltre al deposito cauzionale, verrà applicata la tariffa di cui al relativo regolamento.

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

#### **Art. 20**

#### **Salvaguardia delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte.**

1. È vietato incendiare, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, o correnti lungo le strade.
2. Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua in fregio alle strade è fatto obbligo a frontisti di provvedere alle opere strettamente necessarie per mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque.
3. Per le violazioni alle disposizioni dei commi precedenti si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 24.

#### **Art. 21**

#### **Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive**

1. È vietato il danneggiamento di siepi e di macchie arbustive.
2. L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 8.
3. È consentita la manutenzione delle siepi e delle macchie arbustive con strumentazione idonea e con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.
4. Per le violazioni alle disposizioni dei commi precedenti si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 24.

#### **Art. 22**

#### **Richiami al Codice civile ed al Codice della strada**

1. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 892 e segg. del Codice Civile, il Comune, per motivi ed esigenze di interesse pubblico, può stabilire di piantare alberi, arbusti, siepi ed altre tipologie di piante a distanza minore di quelle previste in via generale dalla legge.
2. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dall'art. 896 del Codice Civile, il Comune si riserva il diritto di non recidere o far recidere i rami o le radici che si protendono o si addentrano sul fondo del vicino, in ragione della salvaguardia dello stato vegetativo e di sicurezza delle piante stesse. Qualora il vicino tagli le radici che si addentrano nel suo fondo, si rende responsabile di eventuali danni arrecati allo stato vegetativo della pianta e di eventuali danni conseguenti all'instabilità della stessa pianta. Pertanto può procedere ai tagli solo se può

garantire mediante propria dichiarazione di responsabilità o perizia tecnica, la salvaguardia e/o stabilità della pianta.

3. I frutti, le foglie o altre parti della pianta di proprietà Comunale che cadono sul fondo o proprietà del vicino, appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti; l'Amministrazione non ha alcun obbligo di rimborso o ripristino per eventuali danni, imbrattamenti, o altri fastidi dovuti a tali cadute, salvo deroghe o casi di particolare gravità a discrezione della stessa Amministrazione. La stessa procedura è prevista anche nel caso in cui i frutti, le foglie o altre parti della pianta sempre di proprietà Comunale cadano sulla stessa proprietà pubblica.
4. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dall'art. 18 del Codice della strada che regola le "Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati", ed in particolare i commi 2 e 4 che, nel rispetto del "campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione", demandano all'ente proprietario della strada le misure specifiche per l'altezza delle siepi impiantate sul confine stradale, si stabilisce che tale altezza debba individuarsi in un massimo di metri 1,20.

### **Art. 23**

#### **Ordinanze di esecuzione del regolamento**

1. In tutti i casi in cui sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, il Dirigente, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può ordinare al responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari prescrivendo a tal fine un termine perentorio.
2. In particolare, nel caso di abbattimento di alberature o altra vegetazione, non preventivamente denunciato o autorizzato, il Dirigente può ordinare il reimpianto in sito o in altro luogo indicato dall'Amministrazione in relazione all'entità dell'abbattimento.

### **Art. 24**

#### **Sanzioni**

1. L'inosservanza alle norme del presente regolamento è soggetta alle sanzioni amministrative stabilite dalla legge per la violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Dirigente.
2. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative o l'opposizione agli atti esecutivi, sono disciplinati in via generale dalla normativa vigente.

**Art. 25**  
**Norme finanziarie**

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso verrà destinato solo ed esclusivamente ad interventi sul Verde Pubblico Comunale e ripristino ambientale.

**Art. 26**  
**Norme regolamentari in contrasto**

Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento, si intendono automaticamente abrogate, ad eccezione del Regolamento di gestione delle aree di riequilibrio ecologico.

**Art. 27**  
**Riferimenti legislativi**

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative statali, regionali e locali vigenti in materia.

**Art. 28**  
**Norma transitoria**

Le norme del presente regolamento si applicano alle richieste di abbattimento e ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento; alle varianti inessenziali di progetto già approvate sulla base della norma previgente, presentate anche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, si applica la normativa previgente.

**Art. 29**  
**Efficacia**

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, sarà affisso all'Albo Pretorio per giorni 15 ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla compiuta pubblicazione.

## Allegato A (Art. 6)

### *Progettazione del verde negli ambiti di trasformazione e nelle zone di nuovo insediamento*

#### 1 Copertura del suolo nelle aree verdi.

Sulle aree destinate a verde da progetti di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, nuova edificazione (comprendente anche l'ampliamento) da attuarsi attraverso strumento urbanistico e comunque per tutti quegli interventi da attuarsi tramite PUA o Progetto Unitario convenzionato, qualora non contrastino con i criteri del restauro, devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire le seguenti coperture minime del suolo a maturità:

50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) della superficie destinata a verde o permeabile, con possibilità di prevedere fino al 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità). In generale sulle zone verdi dovranno essere rispettati i seguenti rapporti: ogni **100 m<sup>2</sup>** (della zona a copertura arborea), una pianta ad alto fusto della categoria «esemplari» (avente le caratteristiche di cui al successivo art. 13); ogni **150 m<sup>2</sup>**, un cespuglio extra. Ai fini dell'applicazione di tale norma, per superficie scoperta si intende quella risultante dall'applicazione all'area di intervento delle norme di zona, considerando la massima edificazione possibile.

Eventuali alberi ed arbusti preesistenti, qualora idonei, possono contribuire a soddisfare i rapporti sopra richiesti.

#### 2 Obbligo del progetto di sistemazione del verde.

I progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato (così come definito all'art. 13), per la realizzazione di nuove aree verdi o la risistemazione di quelle esistenti, in ambito urbano, periurbano e rurale.

#### 3 Il progetto di sistemazione del verde deve comprendere:

- studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria);
- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;
- elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (1:100, 1:50, se si tratta di interventi edilizi e 1:500 con dettagli esemplificativi 1:50, se si tratta di PUA o Progetti Unitari) in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti, quali irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo, ecc.) e riportando esattamente i mq. di verde previsti dal PRG, come indice di PUA, e quelli di progetto. Per quanto concerne le alberature in particolare, in legenda dovranno

essere indicati sia il numero, sia la specie (classificazione botanica), sia le caratteristiche dimensionali (altezza della pianta, circonferenza del fusto misurata ad un metro dal colletto, altezza dello stesso fusto e tipo di ramificazione) e le caratteristiche qualitative.

- un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici.

4 Le nuove realizzazioni di aree verdi destinate a soddisfare gli standard urbanistici, all'interno di PUA o Piani Unitari, dovranno inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni di carattere generale:

**A.** Si procederà al riempimento dell'area verde di rispetto stradale con terreno vegetale selezionato. La sistemazione del terreno dovrà avvenire tenendo conto del naturale assetamento, qualora di riporto, realizzando baulature per fare sì che le acque superficiali non ristagnino ma vengano convogliate verso caditoie collegate alla rete delle acque chiare. Le essenze arboree dovranno essere in perfette condizioni vegetative (così come definito all'art. 13) e verranno messe a dimora mediante le seguenti operazioni: preparazione delle sedi, di dimensioni non inferiori a m. 1 di profondità con ausilio di escavatore munito di benna; spargimento in ogni sede del contenuto di un sacco di terreno torboso da l. 80 in volume; posa della pianta; costipazione con terreno di buona qualità di medio impasto tendente al sabbioso; legatura ai tutori torniti, di legno impregnato, avendo cura che non sfregino il fusto dell'albero (così come definito all'art. 13); irrigazione abbondante; eventuale potatura di alleggerimento della chioma.

**B.** Si procederà alla preparazione del terreno mediante le seguenti operazioni: eliminazione delle depressioni; concimazione con letame maturo; vangatura con mezzo meccanico; fresatura molto fine con eliminazione di ogni corpo solido; semina con distribuzione uniforme di seme di qualità in ragione di Kg. 1 per superfici da 25 a 50 m<sup>2</sup>, a seconda del miscuglio utilizzato, da effettuarsi nel mese di ottobre; copertura del seme con rullatura del terreno, avendo cura di non creare avvallamenti.

**C.** La piantumazione delle essenze deve essere effettuata preferibilmente durante il riposo vegetativo, prima del collaudo delle urbanizzazioni e comunque tali essenze si intendono collocate con garanzia di attecchimento per almeno un anno dalla data di piantumazione di ognuna, compresi i rimpiazzati. Al momento del collaudo non verranno considerate idonee le essenze che non risulteranno di dimensione, famiglia, genere, specie, varietà e coltivazione previste o che siano danneggiate da urti, scortecciamenti, ustioni solari, oppure che abbiano sofferto per carenza d'acqua. Verranno infine installati gli idranti per irrigazione di soccorso al verde, nelle posizioni che verranno indicate dal Servizio Verde ed Arredo Urbano.

**D.** I vialetti pedonali e le zone di sosta saranno realizzati preferibilmente con i seguenti materiali standard: piastrelle in ghiaino lavato prefabbricate e/o masselli di CLS preconfezionati autobloccanti e/o mediante ghiaietto colorato gettato in opera e/o porfido. Non si esclude, comunque, la possibilità di utilizzare altri materiali di maggiore pregio in sintonia con il contesto urbano circostante. Il tutto andrà comunque concordato con l'ufficio del Servizio Verde ed Arredo Urbano e

montato su massetto armato in calcestruzzo dello spessore minimo di cm 10 (vedi sezione tipo per vialetti). Le panchine ed i cestini gettacarte dovranno essere del tipo utilizzato sulle aree verdi comunali: panchine in ferro zincato e legno trattato con antimarcedine; cestini tipo standard (zincati e verniciati di colore verde) con sacchetto estraibile.

**E.** Ogni opera dovrà essere conforme alle disposizioni del D.P.R. n. 384 del 27.04.78 in materia di superamento delle barriere architettoniche. A prestare garanzia per la buona e completa esecuzione delle opere relative alla piantumazione e all'osservanza di clausole e prescrizioni ad esse inerenti, verranno richieste reali e valide cauzioni mediante polizze fideiussorie e fidejussioni bancarie, valide sino a formale revoca da parte del Dirigente. Le suddette cauzioni potranno essere svincolate, dietro formale richiesta, solo ad avvenuta ultimazione delle opere di cui sopra ed a seguito di regolare atto di collaudo.

**F.** Per le aree verdi, a seconda della loro superficie, verrà inoltre richiesta una installazione minima di giochi ed arredi, secondo quantità variabili e proporzionate all'area di progetto e secondo caratteristiche strutturali stabilite da parte dell'ufficio competente (di cui all'art. 2).

**G.** Per le lottizzazioni in zone non residenziali o comunque non fruibili come aree gioco, sarà facoltà dello stesso ufficio di cui sopra richiedere la sola fornitura dei giochi e fontanelle di cui sopra, che l'Amministrazione Comunale stessa andrà ad installare in aree verdi adiacenti a tali zone.

**H.** Non sono ammessi ingressi privati che insistono direttamente sulle aree a Verde Pubblico Comunale, in presenza di recinzione pubblica. Le autorizzazioni concesse decadono automaticamente (salvo vincoli consolidati) nel caso in cui l'area verde venga successivamente recintata; il che obbliga anche il privato al ripristino della sua recinzione.

**L.** Non sono consentiti accessi privati che insistono su area verde pubblica, in presenza di recinzione pubblica. Le autorizzazioni concesse decadono automaticamente (salvo vincoli consolidati) nel caso in cui l'area verde venga successivamente recintata; il che obbliga anche il privato al ripristino della sua recinzione.

5 Specie arboree vietate entro gli Ambiti di trasformazione nelle zone periurbane e rurali.

Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, i progetti unitari dovranno puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza, privilegiando l'uso di piante appartenenti a specie autoctone e naturalizzate, soprattutto negli ambiti extraurbani.

Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole il presente Regolamento prevede in generale (fatte salve specifiche situazioni in cui il progetto può documentare l'esigenza di una diversa soluzione) il divieto di utilizzare le seguenti specie, in tutte le loro varietà e cultivar:

- tutte le conifere eccetto il tasso (*Taxus baccata*) ed il pino domestico (*Pinus pinea*);

- i salici piangenti (*Salix babylonica*, *S. x chrysocoma*, ecc.), eccetto che per alcune piante attorno a specchi d'acqua, nell'ambito di un parco o giardino (vietati attorno a maceri o laghetti);
- i noci esotici (generi *Carya* e *Pterocarya*);
- le betulle (genere *Betula*);
- i faggi (genere *Fagus* e *Nothofagus*);
- le querce rosse (*Q. Rubra*) e di palude (*Q. palustris*);
- tutte le magnolie (genere *Magnolia*);
- l'albero dei tulipani (*Liriodendron tulipifera*);
- il liquidambar (*Liquidambar styraciflua*);
- il lauroceraso (*Prunus laurocerasus*);
- il ciliegio nero (*Prunus serotina*);
- la robinia (*Robinia Pseudoacacia*);
- la gleditsia o spin di giuda (*Gleditsia tracanthos*);
- le sofore (*Sophora sp.p.*);
- l'albizzia o gaggia arborea (*Albizzia julibrissin*);
- l'Ailanto (*Ailanthus altissima* o *A. glandulosa*);
- il sommaco maggiore (*Rhus typhina*);
- tutti gli aceri eccetto l'acero campestre (*Acer campestre*), l'acero italico (*A. opalus*), l'acero minore (*Acer monspessulanum*) e l'acero riccio (*A. platanoides*);
- l'albero dei fazzoletti (*Davidia involucrata*);
- la paulonia (*Paulownia tomentosa*) e la catalpa (*Catalpa bignonioides*);
- tutte le Agavacee, le Palme e le Musacee (banano).

I Cedri, il *Pinus wallichiana*, il *Pinus sylvestris* ed il *Taxodium distichum* (cipresso calvo), i pioppi, i noci esotici, i faggi, i lecci e le querce rosse e di palude, le magnolie, l'albero dei tulipani, i liquidambar, la gleditsia, le sofore, l'albizzia, il sommaco maggiore, gli aceri giapponesi (*A. palmatum*, *A. japonicum*), l'albero dei fazzoletti, la paulonia e la catalpa, sono consentiti (fatte salve le condizioni agronomiche e pedo-ambientali) solo se la scelta del loro utilizzo viene esplicitamente motivata in relazione (motivazioni di composizione architettonico-paesaggistica, non in contrasto con l'inserimento dell'area nel paesaggio circostante), ed in misura inferiore al 20% del numero complessivo delle alberature messe a dimora.

6 Ove previsto nelle schede di assetto urbanistico della Variante Generale al P.R.G. e, in generale, lungo gli assi stradali urbani di progetto, si deve prevedere l'impianto di alberature, in base ai seguenti criteri.

Caratteristiche tipologiche di base:

- La scelta delle specie da utilizzare deve essere effettuata valutando attentamente i seguenti parametri: diametro ed altezza della chioma a maturità, in funzione delle dimensioni stradali e degli edifici limitrofi, oltre all'altezza degli stessi (esistenti od in progetto); inserimento estetico e paesaggistico; capacità di adattarsi alle condizioni pedoclimatiche dell'habitat urbano; facilità di gestione (da evitare, ad es.: specie e varietà facilmente soggette ad attacchi parassitari, specie e varietà che producono sostanze, frutti o fiori imbrattanti, specie ad elevata allergenicità, ecc.);

fragilità del legno e la sua facilità di essere aggredito da parte delle carie; capacità di ombreggiamento; velocità di crescita; origine (privilegiare le specie autoctone rispetto alle esotiche); longevità.

- Il sesto d'impianto deve essere in genere pari al diametro della chioma dell'albero utilizzato a maturità (8-12 m per piante di I° grandezza, 6-8 m per piante di II° grandezza, 4-6 m per piante di III° e IV° grandezza).
  - Posizionamento e superficie permeabile: gli alberi devono essere posizionati preferibilmente tra sede stradale e marciapiede, sempre all'altezza di quest'ultimo, adeguatamente protetti da eventuali urti da parte delle auto; dovranno avere a disposizione un'adeguata superficie di suolo permeabile, opportunamente protetto dal costipamento (andrebbe preferibilmente costituita una striscia continua di suolo permeabile larga almeno 1,5, nel caso si preferisca la realizzazione di aiuole per ogni albero, opportunamente protette, per alberi di III° e IV° grandezza la dimensione minima deve essere di 150 x 150 cm, mentre almeno 200 x 200 per quelli più grandi). Sulle aiuole stradali sarà sistemata un'idonea copertura vegetale costituita da piante erbacee, perenni o arbustive tappezzanti la cui messa a dimora dovrà prevedere l'utilizzo di telo anti erba. In particolare la collocazione delle piante dovrà essere concordata con l'ufficio competente (di cui all'art. 2) all'atto della presentazione del progetto esecutivo.
  - Indispensabile la realizzazione di un impianto di irrigazione.
  - All'impianto gli alberi devono avere adeguate dimensioni misurate ad un metro dal suolo (15-20 cm di circonferenza del fusto per le specie di III e IV grandezza, ai 22 - 25 cm. per quelle di I e II grandezza).
- 7 Per i parcheggi pubblici e di uso pubblico fuori terra è prevista una dotazione minima di alberi ed arbusti:  
1 albero di I o II grandezza e 12 piante arbustive, disposte in gruppi o siepi, ogni 4 posti auto.

## **Allegato B (Art. 11, comma 1)**

Sono considerati danneggiamenti gli interventi non conformi ai seguenti criteri e prescrizioni:

1. È fatto divieto di rendere impermeabili con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature.
2. Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.
3. È vietato affiggere con chiodi o fili di ferro o con materiale inestensibile, cartelli manifesti e simili alle alberature di proprietà pubbliche e private.
4. Per gli scavi relativi alla posa in opera di nuovi servizi a rete interrati (tubazioni gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc..) devono essere adottate precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali. Gli scavi in prossimità di alberi pubblici dovranno essere eseguiti in presenza dei tecnici del Servizio Verde precedentemente avvisati. La distanza minima della luce netta di qualsiasi scavo dal filo del tronco delle suddette piante non può essere inferiore a 2,5 (due virgola cinque) metri per le piante di prima e di seconda grandezza e metri 1,5 (uno virgola cinque) per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti. In casi di comprovata e documentata necessità e comunque su istanza del richiedente, i tecnici del Servizio Verde potranno rilasciare deroghe in difformità alle distanze minime sopraccitate. Per contro, questi ultimi si riservano il diritto di imporre l'esecuzione degli scavi a distanze superiori in prossimità di esemplari arborei o arbusti di notevole pregio paesaggistico e/o storico e qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze agronomiche e/o patologiche. Con l'obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumità nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori a quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, dovranno obbligatoriamente essere adottate particolari attenzioni quali ad esempio: scavi a mano, rispetto alle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingi tubo, ecc.). Qualora durante gli scavi non sia possibile evitare la rimozione di radici e sempre previo assenso scritto dei tecnici del Servizio Verde, queste dovranno essere asportate con taglio netto (e non strappare) con motosega o cesoie, provvedendo alla tempestiva disinfezione delle superfici da taglio per mezzo di opportuni anticrittogamici che devono essere distribuiti più volte sulle superfici interessate dai tagli e lasciati asciugare il tempo necessario (2 ore circa). I principi attivi da impiegare su alberature pubbliche saranno di volta in volta prescritti dai tecnici del Servizio Verde, nell'ambito del parere scritto di competenza. In caso di posa di pavimentazione rigide ed impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta (al netto di cordoli e relative fondazioni) un'area di rispetto di un raggio di almeno metri 1,20 dall'asse del fusto per le alberature di prima grandezza, di metri 0,80 per quelle di seconda grandezza e di metri 0,50 per quelle di terza grandezza e gli arbusti. Quest'area dovrà essere tenuta libera e

protetta, secondo le modalità impartite di volta in volta dai tecnici del Servizio Verde, per consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche, l'esecuzione di operazioni di manutenzione e per impedire il costipamento. Potrà quindi essere richiesto di volta in volta il collocamento di cordoli, grigliati, piastrelle, barriere, ecc.. Se le piante interessate appartengono al genere *Platanus* si richiama l'osservanza puntuale di quanto disposto dal D.M.412 del 3 settembre 1987.

5. È fatto divieto di depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche, ad esclusione dei presidi sanitari autorizzati, nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza, salvo casi di pubblica sicurezza.

## **Allegato C (Art. 11, comma 4)**

### **METODO ESTIMATIVO PER ALBERATURE IN AMBITO URBANO**

La stima del valore di un'alberatura deve perlomeno tenere conto di 5 parametri che sono:

- 1) La specie o la varietà;
- 2) La localizzazione;
- 3) Lo stato estetico-sanitario;
- 4) Le dimensioni (diametro del tronco ad 1 m. da terra)
- 5) Deprezzamento legato ad eventuali interventi di cui la pianta necessita.

#### 1- Specie

Tale parametro viene preso in considerazione analizzando il prezzo medio di acquisto in vivaio avente circonferenza 10-12 cm. ad 1 metro da terra a radice nuda, per le latifoglie, ed altezza 150/175 cm. in pane di terra per le conifere.

#### 2- La posizione e lo stato sanitario

La determinazione di questo parametro è legato all'applicazione della tabella n. 1 allegata ed alla posizione dell'alberatura.

#### Calcolo del valore dell'alberatura

Il valore è dato dal Prezzo d'acquisto in vivaio ridotto ad un decimo (P); moltiplicato per l'indice ricavato dall'allegata tabella 1 (valore dell'indice di localizzazione); moltiplicato per l'indice ricavato dall'allegata tabella 2 (valore dell'indice di stato estetico-sanitario); moltiplicato per l'indice ricavato dall'allegata tabella 3 (valore dell'indice di dimensione); moltiplicato per l'indice ricavato dall'allegata tabella 4 (valore dell'indice di deprezzamento).

$$V = P \times I_1 \times I_2 \times I_3 \times I_4$$

#### Stima dei danni alle alberature

Valutazione di danni limitati ad alcune parti dell'albero:

##### A- Tronco

Il Tasso di danneggiamento al tronco, T%, è calcolato in funzione della larghezza massima, L, della ferita, espressa in centimetri, e della circonferenza, C, dell'albero misurata all'altezza in cui è stata provocata la ferita;

$$T\% = 2 \times L/C$$

##### B- Rami

Il Tasso di danneggiamento ai rami, B%, è calcolato in funzione della percentuale di rami distrutti, Va, in rapporto all'insieme del volume totale della chioma, Vt;

$$B\% = 2 \times Va/Vt$$

### C- Radici

Il Tasso di danneggiamento alle radici è calcolato in funzione della proporzione del sistema radicale distrutto, Ra, in rapporto al sistema radicale totale, Rt. Questa proporzione è calcolata considerando un cilindro di dimensioni pari ad 1 metro di profondità ed un diametro di 2 metri superiore alla proiezione, al suolo, della chioma.

$$= 2 \times Ra/Rt$$

Una volta calcolati i tassi di danneggiamento si applicano tali tassi al valore dell'albero calcolato con la formula sopraccitata.

$$\text{Indennità} = V (\text{valore dell'alberatura}) \times (T\% + B\% + R\%)$$

Tabella n. 1 Indice di localizzazione

2	4	6	8	10
zone rurali	parchi esterni	periferia	media periferia	centro città

Tabella n. 2 Indice di stato estetico-sanitario

0,5	Pianta morta o senza alcun valore
1	Pianta senza vigore, malata, a fine ciclo vegetativo
2	Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata
3	Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare o gruppo
4	Pianta poco vigorosa, solitaria
5	Pianta sana, di media vigoria, in gruppo
6	Pianta sana, di media vigoria, in filare
7	Pianta sana, di media vigoria, solitaria o esemplare
8	Pianta sana, vigorosa, in gruppo
9	Pianta sana, vigorosa, in filare
10	Pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare

Tabella n. 2 dell'indice di circonferenza

Dimensione in cm.	Indice	Dimensioni in cm.	Indice
da 10 a 14	0,5	220	21
da 15 a 22	0,8	240	22
da 23 a 30	1	260	23
40	1,4	280	24
50	2	300	25
60	2,8	320	26
70	3,8	340	27
80	5	360	28
90	6,4	380	29
100	8	400	30
110	9,5	420	31
120	11	440	32
130	12,5	460	33
140	14	480	34
150	15	500	35
160	16	600	40
170	17	700	45
180	18	800	50
190	19	900	55
200	20		

Tabella n. 4 dell'indice di deprezzamento

%	Descrizione	I4
10	Necessita di potatura leggera di rami secchi	0,9
25	Necessita di potatura di rami secchi in quantità e di riequilibrio della chioma	0,75
45	Necessita di potatura e di dendrochirurgia	0,65
60	Necessita di potatura forte e di dendrochirurgia	0,40

## **Allegato D (Art. 13)**

- 1 - La fornitura, il trapianto e la messa a dimora di alberature nei nuovi impianti e nelle sostituzioni dovranno rispettare tutte le caratteristiche qualitative e le prescrizioni tecniche di seguito elencate, salvo deroghe concesse da parte del soggetto cui è demandata la responsabilità del Verde Pubblico Comunale (così come definito al comma 2 dell'art. 13) in casi di eccezionalità e/o per ragioni di opportunità tecnica, agronomica od economica.
  - a) Le alberature dovranno essere della migliore qualità secondo gli standard correnti di mercato e non presentanti anomalie, avendo peraltro subito in precedenza i necessari trapianti in vivaio di cui l'ultimo da non più di 2 anni, od essere state affrancate in vaso e dotate di abbondante apparato radicale fine.
  - b) Le piante devono essere in ottime condizioni vegetative secondo il seguente standard:
    - sviluppo robusto e regolare, non denunciante una crescita troppo rapida, né stentata;
    - esente da lesioni, malformazioni, fisiopatie e patogeni di qualsiasi natura;
    - con potatura a tutta cima (freccia dominante) e con massa fogliare sufficiente;
    - a forma regolare e con portamento estetico di valore, non difettoso né irregolare ed allevate fin da piccole nella forma ed impalcatura finale (alberello o vestite fin dalla base);
    - con apparato radicale sano e sviluppato, riccamente dotato di piccole radici e capillari freschi;
    - in possesso di tutte le caratteristiche botaniche proprie della specie di appartenenza.
  - c) Gli elementi accessori (se richiesti) per il trapianto e la messa a dimora dovranno inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:
    - pali tutori di legno impregnato a pressione con protettivo, torniti, in numero di almeno 2 per ciascuna pianta e di altezza adeguata, oltre 2 traversini in legno, corda o nastro di juta per il fissaggio del fusto;
    - intorno alla zolla, ad una profondità di 30 cm. dal piano di campagna, tubo in PVC da drenaggio, corrugato e flessibile del Ø di 80 - 100 mm. con sella di diramazione da cui parte un tubo in PVC del Ø di 50 mm. che fuoriesca dal piano di campagna di 50 mm., con apposito tappo e fissato con corda di plastica ad un palo tutore;
    - telo anti erba adeguatamente ancorato al terreno con sovrapposizione di corteccia di pino a granulometria media per uno spessore minimo di cm. 12 su tutta la superficie di ogni aiuola, il cui livello massimo deve essere inferiore di 1 cm. rispetto al cordolo.
  - d) Nell'esecuzione dei lavori ci si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni tecniche:

Il piano di campagna è considerato allo stesso livello del piano stradale.

Dimensioni della buca da adottare per alberi di I° e II° grandezza ove la dimensione delle aiuole lo permettano: lunghezza e larghezza pari a ml. 2 ciascuna, profondità pari a ml. 1,5, senza creare pareti lisce. Tali dimensioni risulteranno tassative anche nei casi di reimpianti di alberature precedentemente disseccate a causa di terreno inospitale (fughe di gas-patogeni –inquinanti ecc.) e derogate negli altri casi , in funzione degli spazi disponibili adottando nel contempo la miglior tecnica agronomica. Prima dell'impianto nel caso di piante a radice nuda verrà effettuata una ripulitura dell'apparato radicale a forbice al fine di eliminare le radici rotte, scortecciate o slabbrate.

L'impianto dell'essenza arborea avverrà previo riempimento parziale della buca con terreno vegetale di medio impasto, posa dell'essenza in zolla evitandone con ogni cura il disgregamento , tagliando al colletto il materiale deperibile di imballo (juta e rete metallica), coprendolo poi sui fianchi senza rimuoverne da sotto il pane; il riempimento definitivo della buca dovrà essere effettuato con terreno vegetale arricchito di un sacco di lt. 80 di terriccio misto torboso integrato con concime organico a lente cessione; in caso di terreno troppo argilloso e asfittico, il drenaggio va garantito posando sul fondo della buca argilla espansa, o similari, per uno spessore di almeno 25 cm.

Si effettuerà una legatura provvisoria ai pali tutori, un'abbondante prima annaffiatura che farà calare la pianta fino ad un assestamento definitivo, seguita da eventuale ricarica di terreno, dalla legatura ai tutori, avendo cura che tutte le suddette operazioni portino il colletto a filo del piano di campagna.

Non sarà effettuato nessun tipo di potatura sulle piante ad eccezione dei rami rotti o lesionati i quali verranno asportati a forbice, effettuando il taglio le rispetti il colletto del ramo. Se tali lesioni, durante le operazioni di carico e scarico, interessano una branca principale delle pianta, quest'ultima dovrà essere immediatamente sostituita.

Eventuali altri danni subiti dalle piante prima ed all'atto della messa a dimora dovranno essere sottoposti all'esame della D.L. per valutazioni di idoneità. Per le piante danneggiate o non conformi al capitolato, si procederà comunque alla loro sostituzione. Il presente comma, per i giardini di proprietà privata, ha valore di indirizzo.

- 2 - La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:  
A) **INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE** (rimboschimenti, siepi, ecc.).

Gli interventi devono mirare alla massima tutela dell'ecosistema e al suo miglioramento. Sono consentite pertanto esclusivamente quelle essenze che vegetavano nell'ecosistema padano - appenninico.

Scelta delle essenze: alberi ed arbusti del solo gruppo '1' (in fondo al presente allegato) e nelle zone tipiche. Possono essere usate specie diverse solamente se l'intervento sia giustificato da particolari necessità ambientali.

#### B) ZONE AGRICOLE

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla creazione ed al mantenimento di quel paesaggio tipico dell'ecosistema padano - appenninico in un'ottica di ampliamento della variabilità ambientale.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti dei gruppi '1' '2' (in fondo al presente allegato) e nelle forme tipiche; è consentito inoltre l'impianto di un 40% delle essenze del gruppo '3' (Allegato 2) all'interno delle aree cortilizie.

#### C) VERDE PRIVATO URBANO

Gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale, pur dando la priorità alle specie autoctone.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti dai gruppi '1', '2'. È consentito inoltre l'impianto fino al 20% delle essenze del gruppo '3' (in fondo al presente allegato). Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali. Al di fuori degli ambiti di cui all'art. 6 nei soli interventi di nuova edificazione, ad esclusione delle sopraelevazioni ed ampliamenti igienico - funzionali, dovranno essere messe a dimora: alberature di alto fusto, nella misura minima di 1 pianta per ogni 100 mq. del 50% di superficie destinata a verde o permeabile dell'area di intervento; arbusti e/o cespugli nella misura minima di 1 pianta per ogni 50 mq. del 50% di superficie destinata a verde o permeabile dell'area di intervento. Ai fini dell'applicazione di tale norma, per superficie scoperta si intende quella risultante dall'applicazione all'area di intervento delle norme di zona, considerando la massima edificazione possibile.

#### D) VERDE PARTICOLARE

L'impianto delle specie del gruppo '4' (in fondo al presente allegato) è proibito per ragioni di salvaguardia del paesaggio e dello sviluppo della vegetazione autoctona. Sono fatti salvi singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati.

### LISTA DELLE SPECIE CONSIGLIATE PER I NUOVI IMPIANTI

#### GRUPPO 1°

##### ALBERI

##### Nome scientifico

##### Volgare

Acer campestre

Acero campestre

Alnus glutinosa

Ontano nero

Carpinus betulus

Carpino bianco

Quercus petraea

Rovere

Fraxinus excelsior

Frassino maggiore

Malus sylvestris

Melo selvatico

Mespilus germanica  
Ostrya corpinifolia  
Populus alba  
Populus nigra  
Populus tremula  
Prunus avium  
Pyrus pyraeaster  
Quercus cerris  
Quercus ilex  
Quercus pubescens  
Quercus robur  
Salix alba  
Tilia cordata

Nespolo  
Carpino nero  
Pioppo bianco  
Pioppo nero  
Pioppo tremolo  
Ciliegio  
Pero selvatico  
Cerro  
Leccio  
Roverella  
Farnia  
Salice bianco  
Tiglio selvatico

## ARBUSTI

### Nome scientifico

Clematis vitalba  
Clematis viticella  
Colutea arborescens  
Cornus mas  
Cornus sanguinea  
Coronilla emerus  
Corylus avellana  
Crataegus monogyna  
Euonymus europaeus  
Frangula alnus  
Hedera helix  
Hippophae rhamnoides  
Humulus lupulus  
Laburnum anagyroides  
Ligustrum vulgare  
Lonicera caprifolium  
Paliurus spina-christi  
Prunus spinosa  
Rhamnus cathartica  
Rosa canina  
Salix caprea  
Salix cinerea  
Salix purpurea  
Salix triandra  
Sambucus nigra  
Viburnum lantana  
Viburnum opulus

### Volgare

Vitalba  
Viticella  
Vescicaria  
Corniolo  
Sanguinella  
Dondolino  
Nocciolo  
Biancospino  
Fusaggine  
Frangola  
Edera  
Olivello spinoso  
Luppolo  
Maggiociondolo  
Ligustro  
Caprifoglio  
Paliuro  
Prugnolo  
Spin cervino  
Rosa canina  
Salicone  
Salice grigio  
Salice rosso  
Salice da ceste  
Sambuco  
Lantana  
Pallon di maggio

## GRUPPO 2°

### ALBERI

<b>Nome scientifico</b>	<b>Volgare</b>
<i>Acer monspessolanum</i>	Acero minore
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di Giuda
<i>Cotinus coggyria</i>	Scotano
<i>Crataegus oxiachantha</i>	Biancospino distilo
<i>Crataegus ruschinohensis</i>	Azeruolo
<i>Ficus carica</i>	Fico
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Juglans regia</i>	Noce
<i>Lonicera xylosteum</i>	Madreselva pelosa
<i>Malus domestica</i>	Melo
<i>Morus alba</i>	Gelso
<i>Morus nigra</i>	Moro
<i>Platanus acerifolia</i>	Platano orientale
<i>Populus nigra</i> var. <i>italica</i>	Pioppo cipressino
<i>Prunus armeniaca</i>	Albicocco
<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabolano
<i>Prunus cerasus</i>	Amarena
<i>Prunus domestica</i>	Prugno, susino
<i>Prunus padus</i>	Ciliegio a grappoli
<i>Prunus persica</i>	Pesco
<i>Punica granatum</i>	Melograno
<i>Pyracantha coccinea</i>	Agazzino
<i>Pyrus comunis</i>	Pero
<i>Salix caprea</i>	Salicone
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo
<i>Taxus baccata</i>	Tasso
<i>Vitis vinifera</i>	Vite comune

### ARBUSTI

<b>Nome scientifico</b>	<b>Volgare</b>
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Ruscus aculeatus</i>	Pungitopo
Tutte le specie caducifoglie	

### GRUPPO 3°

#### ALBERI

Tutti gli alberi non elencati ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".  
Sono ammessi i sempreverdi fino ad un massimo del 20% e le conifere fino ad un massimo del 10%.

#### ARBUSTI

Tutti gli arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".  
Sono ammessi i sempreverdi fino ad un massimo del 50%.

#### GRUPPO 4° (Specie proibite)

Acer negundo	Acero americano
Ailantus glandulosa	Ailanto
Amorpha fruticosa	Falso indaco

Ad eccezione delle loro varietà non infestanti.

## Allegato E (Art.14)

### MODALITA' DI CONTROLLO DELLE SPECIE SENSIBILI AL COLPO DI FUOCO BATTERICO.

#### SPECIE SENSIBILE

##### FRUTTICOLE

PERO  
MELO  
COTOGNO  
NESPOLO  
NESPOLO GIAPPONESE

##### ORNAMENTALI

BIANCO SPINO  
AGAZZINO  
COTONEASTER  
CHANOMELES  
AMELANCHIER

#### SINTOMI

##### PERIODO

##### ORGANO INFETTO

##### SINTOMI EVIDENTI

Primavera

Mazzetti fiorali

Annerimento e avvizzimento dei mazzetti.

Germogli erbacei

Ripiegamento dell'apice ad uncino.

Giovani frutticini

Annerimento e avvizzimento.

Estate/autunno

Succhioni, germogli, branche

Ripiegamento dell'apice ad uncino.

Inverno

Rami, branche

Presenza di foglie secche.

**Allegato F (Art. 15)**

**ELENCO DEGLI ALBERI DI PREGIO INDIVIDUATI DALLA L.R. 2/77 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FORLI'**

Località	Genere e specie	Decreto	foglio	part. cat.
Via Barona, 10/A	Populus nigra (n. 3)	112/92	58	24
Carpinello	Platanus orientalis	112/92	124	4
S. Varano, Villa Saffi	Quercus pubescens	112/92	198	22

## Allegato G

REGIONE .....  
PROVINCIA DI .....  
COMUNE DI .....

### CENSIMENTO DEGLI ALBERI (E DEGLI ARBUSTI) DI NOTEVOLE INTERESSE

Scheda descrittiva N° .....

Specie:

nome latino .....  
nome italiano .....  
nome dialettale .....

Localizzazione:

Località .....  
Proprietà (privata, Stato, Regione, Enti da specificare)  
.....  
.....  
.....  
Centri abitati o turistici vicini.....  
.....  
Vie di accesso .....  
Coordinate geografiche (eventuali) .....

Caratteristiche:

Età (presumibile).....  
Circonferenza a m. 1,30 .....  
Altezza .....  
Morfologia della chioma .....  
Stato vegetativo .....  
Attacchi parassitari .....  
Caratteri peculiari .....  
Notizie storiche .....  
.....  
.....  
.....  
Altre notizie .....  
.....  
.....

Posizione:

Isolata .....  
In filari .....  
In gruppo o bosco di specie diverse .....  
In gruppo o bosco della stessa specie .....

Vincoli: (idrogeologico, paesaggistico, usi civici, strumento urbanistico)

.....

Pericoli: (urbanizzazione, strade, lavori, dissodamenti, ecc.)

.....

Proposte per la conservazione:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Eventuali allegati: (fotografie, carte topografiche, ecc.)


\_\_\_\_\_  
(data)

IL RILEVATORE


L'UFFICIO VERDE E A.U.

## Allegato H

Elemento in cls prefabbricato.



Elemento in ghisa sferoidale.



Elemento in ghisa sferoidale.

